



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

N. 9 Reg. Delib.
del 27/04/2026
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in modalità mista, mediante sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica*", sono stati convocati in sessione ordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1.	MATTACHINI PIETRO	Sindaco	X	
2.	LEONARDI ISACCO	Consigliere	X (vc)	
3.	LEONARDI GIACOMO	Consigliere	X	
4.	MACCARONE TANIA	Consigliere	X (vc)	
5.	MATTACHINI CRISTINA	Consigliere	X	
6.	MENASPA' DONATELLO	Consigliere		X
7.	SALIERNO TIZIANA	Consigliere	X (vc)	
8.	VILEN MARJA LIISA ANNIKKI	Consigliere	X	
9.	SCAPPATURA PASQUALE	Consigliere	X	
10.	MORONI SERENA	Consigliere	X	
11.	GIUSTINA SIMONE	Consigliere	X	
	TOTALE		10	1

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI PIETRO, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;

Visto il comma 690 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal Comune;

Visto il successivo comma 691 che stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo;

Visto che nei precedenti anni di applicazione della TARI, il tributo è stata riscosso direttamente dal Comune di Mezzomerico e che, pertanto, si ritiene opportuno proseguire con la riscossione diretta anche per l'anno 2026;

Visto il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 inerente e scadenze e le modalità di riscossione della TARI, il quale specifica che *“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. [...] Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. [...]”*;

Visto l'art. 1 comma 677 della L. 30 dicembre 2025 n. 199 che ha modificato l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, disponendo che, a partire dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 31 luglio di ciascun anno;

Visto il regolamento per la gestione della TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2022 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2023, il quale riporta all'art. 35:

35) Riscossione

1. *Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune di Mezzomerico, mediante modello F24 ai sensi dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 e dell'art. 2bis del DL 193/2016 ovvero a mezzo della piattaforma pagoPA.*
2. *Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la*

destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

- 3. Le scadenze e le rate del versamento sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di cui all'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 26 del TQRIF.*
- 4. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che le rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.*
- 5. Ai sensi dell'art. 23 del TQRIF, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.*
- 6. L'importo del versamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.*
- 7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.*
- 8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
- 9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'articolo 34 comma 4.*

Visto l'art. 26 del TQRIF che stabilisce:

- Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.*
- In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.*
- Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.*
- Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.*

Vista la Deliberazione di ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/r/rif che ha approvato il TUBR - Testo unico bonus rifiuti, ovvero il documento che disciplina l'operatività del nuovo bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24 a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Dato atto che Il TUBR, all'art. 10, dispone che **i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti procedono al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile.** In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. Qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.

Visti i “Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)” pubblicati da ARERA sul proprio sito istituzionale in data 30.03.2026, secondo i quali:

“Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”

Dato atto inoltre che, in base a quanto stabilito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019, dal 01.01.2020 i versamenti dei tributi con scadenza antecedente al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Ritenuto necessario, al fine di dilazionare nel corso dell'anno i pagamenti della TARI, emettere avvisi con scadenza antecedente al 1 dicembre;

Ritenuto quindi, per l'anno 2026, di stabilire il pagamento della TARI in tre rate così suddivise:

- I rata: 31 LUGLIO 2026
- II rata: 31 OTTOBRE 2026
- III rata: 02 DICEMBRE 2026

Ritenuto di disporre il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro il 31 OTTOBRE 2026

Dato atto che le prime due rate, con scadenza antecedente al 1 dicembre, saranno calcolate con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2025, per una quota pari all'80% di quanto dovuto nell'anno 2026 (due rate pari al 40%);

Dato atto che la rata di saldo sarà inviata separatamente rispetto all'acconto e successivamente alla scadenza della II rata, al fine di recepire tutte le variazioni anagrafiche intervenute dopo settembre e di calcolare il conguaglio di quanto dovuto con l'applicazione delle tariffe deliberate per l'anno 2026 entro il 31.07.2026;

Ritenuto infine di disporre che il pagamento avvenga a mezzo modello F24, con indicazione del codice tributo 3944, come stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014 n. 45/E e del codice tributo TEFA come stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2021 per la riscossione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente atto;

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto gli interventi:

Sindaco: il PEF è arrivato oggi.

Consigliere Giustina: si aspetterà il termine del 31 luglio per l'approvazione o provvederemo prima?

Sindaco: dobbiamo gestire il bonus perché è previsto che non debba essere erogato se il contribuente non è in regola con i pagamenti;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di dare atto che la TARI sarà riscossa direttamente dal Comune di Mezzomerico mediante versamento con modello di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. Di dare atto che il modello di versamento F24 precompilato con i codici di versamento e gli importi sarà allegato all'avviso di pagamento che verranno recapitati ai contribuenti.
3. Di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2026, in n. 3 rate così suddivise:
 - I rata: 31 LUGLIO 2026
 - II rata: 31 OTTOBRE 2026
 - III rata: 02 DICEMBRE 2026
4. Di disporre il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro il 31 OTTOBRE 2026
5. Di dare atto che le prime due rate, con scadenza antecedente al 1 dicembre, saranno calcolate con applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2025, per una quota pari all'80% di quanto dovuto nell'anno 2026 (due rate pari al 40%);
6. Di inviare la rata di saldo separatamente rispetto all'acconto e successivamente alla scadenza della II rata, al fine di recepire tutte le variazioni anagrafiche intervenute dopo settembre e di calcolare il conguaglio di quanto dovuto con l'applicazione delle tariffe che saranno deliberate per l'anno 2026 entro la scadenza del 31.07.2026;
7. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutte le attività

necessarie alla riscossione della TARI nei termini sopra indicati

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere, stante la necessità di dare immediata attuazione agli adempimenti di cui al presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del TUEL.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTACHINI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA
MARIA

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 27/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MATTACHINI PIETRO

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 27/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mattachini Pietro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 15/05/2026

Il Segretario Comunale
TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 15/05/2026

Lì, 15/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA)

E S E C U T I V I T À

- ☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- ☒ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 27/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA)